



COMUNE DI QUART
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **aprile** alle ore **diciassette** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Si
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Si
PALLUA Bruno - Consigliere	Si
HERIN Silvano - Consigliere	Si
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Si
PONSETTI Joel - Consigliere	Si
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Si
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Si
FIORI Paolo - Consigliere	Si
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Si
DUFOUR Rodolfo - Consigliere	Si
GRECO Roberto - Consigliere	Si
DIANO Antonino - Consigliere	Si
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Si
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Si
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Giust.
FOIS Roberto - Consigliere	Si
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Si
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011; CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 e del proprio regolamento specifiche riduzioni nel caso di:

- immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- immobili posseduti da nuclei familiari con ridotta capacità contributiva, come attestata dall'ISEE, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- immobili occupati da nuclei familiari con ridotta capacità contributiva, come attestata dall'ISEE, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dall'occupante;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 146.600,00
Cura del verde pubblico	€ 75.950,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 144.200,00
Sgombero neve	€ 334.700,00
Servizi di polizia locale	€ 129.330,00
Servizio di protezione civile	€ 5.500,00
Videosorveglianza	€ 0
Reti wi-fi pubbliche	€ 11.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 0
<i>TOTALE</i>	€ 847.280,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto possessore	16 giugno
Saldo possessore	16 dicembre
Acconto occupante	16 novembre
Saldo occupante	16 luglio anno successivo

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014 ;

UDITO l'assessore Roberto Greco illustrare brevemente le proposte di aliquote e le scadenze;

UDITO il consigliere Manuela Bergamasco chiedere come siano stati determinati i costi dei "Servizi di polizia locale";

UDITO l'assessore Roberto Greco rispondere che è l'importo corrispondente alle spese per il Centro di Costo 401 "Servizio vigilanza";

UDITO il consigliere Manuela Bergamasco chiedere come mai non sia stata inserita la riduzione per unico occupante;

UDITO l'assessore Roberto Greco rispondere che si tratta di una imposta "patrimoniale" determinata sulla base imponibile IMU, pertanto la riduzione per unico occupante, mentre ha una logica per la TARES, in questo caso ci si potrebbe trovare ad agevolare una persona sola che abita in una casa di grandi dimensioni, mentre sarebbe penalizzata una famiglia numerosa che abita in una piccola casa;

UDITO il consigliere Bruno Chaussod che afferma che il tributo si applica per coprire i costi dei servizi indivisibili e pertanto, un soggetto ne gode per uno, un nucleo familiare numeroso ne gode per il numero di componenti;

UDITO l'assessore Roberto Greco rispondere che bisognerebbe rivolgersi al legislatore, perché, invece la base imponibile è la stessa dell'IMU quindi basata sul "patrimonio";

UDITO il consigliere Manuela Bergamasco rispondere che il caso potrebbe essere quello di un pensionato che abita una casa di grandi dimensioni ma che ha un reddito basso;

UDITO il Sindaco rispondere che quella fattispecie è prevista l'esenzione tramite gli scaglioni di ISEE;

UDITO il consigliere Manuela Bergamasco chiedere che venga predisposta una pagina sul periodico comunale "Revue" che riepiloghi le scadenze, le aliquote e tariffe nonché i costi dei servizi da coprire;

UDITO il Sindaco rispondere che si provvederà alla predisposizione di un articolo che illustri tutte le nuove imposte;

UDITO il Consigliere Manuela Bergamasco chiedere una breve sospensione;

DATO ATTO che i Consiglieri di minoranza si assentano temporaneamente dall'aula per farvi ritorno dopo pochi minuti ed i lavori del Consiglio riprendono regolarmente;

UDITO il Consigliere Manuela Bergamasco dichiarare che il gruppo civico voterà a favore chiedendo, in futuro, un maggiore coinvolgimento e, considerato che si tratta della prima applicazione della TASI, chiede un incontro per verificarne l'andamento e valutare eventuali riduzioni per le applicazioni future;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 17
Consiglieri votanti: n. 17
Voti favorevoli: n. 17
Voti contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,7 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,5 per mille

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:

- riduzione per immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU: riduzione del 100%;
- riduzione per nuclei familiari titolari di diritto reale sull'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dal possessore, e riduzione per nuclei familiari occupanti l'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dall'occupante, secondo i seguenti parametri:

Nuclei	Fasce ISEE (€)	Riduzione TASI
1 componente	0<ISEE<6.000	100%
2 componenti	0<ISEE<9.000	100%

3 e più componenti	0<ISEE<12.000	100%
--------------------	---------------	------

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 29,07 per cento;

DI STABILIRE che la riscossione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

Acconto possessore	16 giugno
Saldo Possessore	16 dicembre
Acconto occupante	16 novembre
Saldo occupante	16 luglio anno successivo

DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza del 16 giugno;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DG

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 18/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
